

## MODULO I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

---

In applicazione della legge 56/2014 (legge Delrio), con la quale è stato avviato un processo di riordino delle funzioni svolte dalle Amministrazioni provinciali, con l.r. 22/2015 la Regione Toscana ha acquisito, con decorrenza 01.01.2016, la titolarità di alcune funzioni esercitate dalle Province, dalla Città Metropolitana di Firenze e dalle Unioni di Comuni, acquisendo altresì il personale dei suddetti enti necessario allo svolgimento di tali funzioni.

Con decorrenza 01.01.2016 sono state inquadrare nei ruoli regionali 1.021 unità di personale non dirigente, cui si aggiungono ulteriori 7 unità con decorrenza 01.07.2016 ed ulteriori 6 unità con decorrenza 01.01.2017.

In base a quanto previsto dall'art. 9 commi 6 e 7 della citata l.r. 22/2015, a far data dal trasferimento del personale le risorse destinate dalle Amministrazioni provinciali nel 2014 alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 1° aprile 1999 e 23 dicembre 1999 incrementano stabilmente le Risorse della Regione Toscana destinate alle medesime finalità.

Tali risorse, quantificate con l.r. 70/2015 (all. D e D bis), sono andate a costituire, nell'ambito del fondo per la contrattazione integrativa del personale non dirigente degli anni 2016-2017, specifici fondi destinati esclusivamente al personale trasferito.

La legge 205/2017, art. 1, comma 800, ha disposto che *“al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle città metropolitane e delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con quello del personale delle Amministrazioni di destinazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018 non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a) della predetta legge n. 56 del 2014, fatto salvo il mantenimento dell'assegno ad personam per le voci fisse e continuative, ove il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello dell'amministrazione di provenienza, per le medesime finalità di cui al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2018 i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato possono essere incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri di cui all'art. 23 comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Ai conseguenti maggiori oneri le amministrazioni provvedono a valere e nei limiti delle rispettive facoltà assunzionali. Le regioni possono alternativamente procedere ai predetti oneri anche a valere su proprie risorse, garantendo, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio di bilancio.”*

In data 04.05.2019 è stato pubblicato il DPCM 08.03.2019 *“Disposizioni, in via sperimentale, sul trattamento accessorio del personale in servizio presso le regioni a statuto ordinario e le Città metropolitane”* con il quale sono stati definiti i parametri previsti dall'art. 23, comma 4, del d.lgs. 75/2017. In particolare, dalla lettura del testo si evince il rispetto dal parte della Regione Toscana dei parametri di cui all'art. 23, comma 4, del d.lgs. 75/2017 necessari per l'applicazione dell'art. 1, comma 800, della l. 205/2017.

- In data 21.05.2018 è stato sottoscritto il CCNL del personale del comparto funzioni locali triennio 2016-2018, che ha introdotto significative innovazioni nella gestione delle risorse per il salario accessorio. In particolare, è previsto (art. 67, comma 1) il consolidamento delle risorse stabili dell'anno 2017 in un unico importo consolidato, al netto delle risorse destinate, nell'anno 2017 alla retribuzione accessoria delle posizioni organizzative, comprese le alte professionalità. A decorrere dal 2018, la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative viene finanziata mediante uno stanziamento del bilancio dell'Ente (art. 15, comma 5, CCNL 2016-2018). Secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 7 del CCNL 2016-2018, *“La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017”*.

A decorrere dal 2018, pertanto:

- le risorse per il trattamento economico accessorio del personale non dirigente della Regione Toscana, sulla base delle indicazioni contenute nella decisione di Giunta n. 32/2018 *“Indirizzi in materia di risorse per il salario accessorio e di contrattazione integrativa del personale non dirigente anno 2018.”* sono state accorpate, superando l'articolazione in

partizioni secondo l'ente di provenienza del personale trasferito in applicazione della l.r. 22/2015, ha caratterizzato gli anni 2016-2017;

- a seguito dell'entrata in vigore del DPCM 08.03.2019, con decisione n. 32 del 17.06.2019 la Giunta ha dettato i criteri per l'applicazione dell'art. 1, comma 800, della l. 2015/2017, autorizzando l'incremento nella misura massima consentita, pari all'intero differenziale rilevato con riferimento al personale trasferito al netto del personale a tempo indeterminato cessato, inteso quest'ultimo come variazione riscontrata tra personale in servizio al 01.01.2016 e al 01.01.2017, tra il valore pro capite del salario accessorio anno 2016 dei dipendenti in forza all'ente prima dell'applicazione della l.r. 22/2015 e il corrispondente valore pro capite del personale trasferito presso la Regione in attuazione della l.r. 22/2015.

In data 30 aprile 2019 è stato emanato il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 *“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”* convertito con modificazioni dalla l. 28 giugno 2019, n.58; all'art. 33, comma 1: è stabilito che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le regioni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”*;

Con il decreto 3 settembre 2019 *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni.”*, sono state dettate disposizioni applicative dell'art. 33 del citato d.l. 34/2019; nelle premesse, è dato atto che *“il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”*;

Considerato tuttavia che non sono state ancora definite istruzioni di carattere operativo riguardo alle modalità di calcolo dell'adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 previsto dall'art. 33 del succitato d.l. 34/2019 si è ritenuto opportuno procedere alla quantificazione in via preventiva delle risorse per il salario accessorio del personale non dirigente per l'anno 2020 attenendosi al valore “storico” del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 con riserva di procedere all'adeguamento, al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 33 del d.l. 34/2019, in sede di quantificazione consuntiva delle risorse salario accessorio 2020.

Le risorse per il salario accessorio del personale non dirigente vengono quantificate in via preventiva per l'anno 2020, in € **39.984.437**, di cui € 31.649.373 costituiscono il fondo delle risorse decentrate ex art. 67 del CCNL 2016-2018 ed € 8.335.064 costituiscono le risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.

Nell'ambito del fondo delle risorse decentrate, € 5.631.390 sono costituiti da somme del fondo dell'anno 2019 non utilizzate e rinviate al 2020 in applicazione dell'art. 68 del CCNL 2016-2018.

A tali importi si perviene come segue:

## Sezione I – risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

---

Le risorse aventi carattere di certezza e stabilità ammontano, al lordo delle decurtazioni riportate nella Sezione III, a € **36.696.737** che, al netto delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione accessoria delle posizioni organizzative (€ **8.335.064**) si riducono a € **28.361.673** e sono così composte:

1) **Unico importo consolidato anno 2017:** ammonta ad € **23.626.935** ed è così formato:

- A. Risorse storiche consolidate determinate nell'anno 2003: ammontano a € **10.030.528** e sono composte da:
- 1) art. 31 comma 2 CCNL 22.01.2004: risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 per un importo di € **9.334.153**;
  - 2) art 32 CCNL 22.01.2004, comma 1 (0,62% del monte salari 2001, esclusa la dirigenza) per un importo di € **327.085**;
  - 3) art 32 CCNL 22.01.2004, comma 2 (0,50% del monte salari 2001, esclusa la dirigenza) per un importo di € **263.779**;
  - 4) art 32 CCNL 22.01.2004, comma 7 (0,20% del monte salari 2001, esclusa la dirigenza) per un importo di € **105.511**;
- B. Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL: ammontano a € **290.702**, interamente riferiti alla partizione del personale cui NON si applica la l.r. 22/2015, e fanno riferimento all'art. 4 comma 5 del CCNL 09.05.2006 (0,50% del monte salari 2003, esclusa la dirigenza);
- C. Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità: ammontano a € **13.305.705**, così formati:
1. **CCNL 05/10/2001 art.4, c. 2:** tale norma contrattuale prevedeva che le somme corrispondenti alla retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti comunque cessati dal servizio confluissero nel fondo. Tali risorse ammontano a € **783.955**. Gli importi sono calcolati in base alle singole date di cessazione e all'importo della r.i.a. in godimento ai dipendenti cessati dal servizio;
  2. **ratei progressioni economiche all'interno della categoria personale cessato** (art. 34 comma 4 CCNL 22.01.2004): la quota di risorse corrispondenti alle progressioni economiche all'interno della categoria che riaffluisce alle risorse stabili a seguito della cessazione dal servizio del dipendente che ne beneficiava è quantificata in € **195.271**;
  3. **rideterminazione incrementi stipendiali:** la quota a carico del bilancio regionale che confluisce nell'unico importo consolidato ai sensi dell'art. 67, comma 1, del CCNL 2016-2018 ammonta a € **307.288**, aggiornata con il CCNL 31.07.2009<sup>1</sup>;
  4. **Applicazione leggi sulla ristrutturazione:** l'importo di € **13.985.692** è da mettere in relazione all'applicazione delle leggi regionali 64/06 (€ 9.347.692), 67/07 (€ 2.818.000) e 69/08 (€ 1.820.000);
  5. **Applicazione l.r. 66/2011 art. 38, commi 1 e 7:** con tale norma il personale a tempo indeterminato dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) è stato trasferito, a far data dal 01.01.2012, nel ruolo unico regionale. Dal 01.01.2012 le risorse di ARTEA destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui al CCNL 01.04.1999 (quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999) confluiscono per l'intero importo nel fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente della Regione Toscana. Tali risorse sono state quantificate dal Direttore di ARTEA con nota prot. 126509 del 3.11.2011 in € **604.661**;
  6. **applicazione legge regionale 64/2011, art. 8:** tale norma prevede che a decorrere dal 01.01.2012, le risorse di ARPAT destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane confluiscono nel fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente della regione Toscana, sul presupposto che in base all'applicazione della legge regionale 65/2010 le funzioni del servizio fitosanitario regionale sono esercitate a partire dal 01.03.2011 dalla Regione Toscana. Tali risorse sono state quantificate con decreto n. 14 del 19.01.2012 del Direttore generale di ARPAT in € **63.547**;
  7. **applicazione legge regionale n. 65/2010, artt. 86 e 86 bis:** tale norma ha previsto il trasferimento presso la Regione di personale delle Amministrazioni provinciali svolgente funzioni in materia di trasporto pubblico locale (TPL); la norma prevede inoltre che a decorrere dal 01.01.2015 le risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui al CCNL 01.04.1999 (quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999) riferite al personale trasferito confluiscono per l'intero importo nel fondo delle

---

<sup>1</sup> si evidenzia che tali risorse, nell'ambito della quantificazione risultante dalla quantificazione in sede consuntiva del fondo delle risorse decentrate dell'anno 2018, per mero errore non erano state inserite nell'unico importo consolidato di cui all'art. 67, comma 1, del CCNL 2016-2018 ed erano state mantenute quale voce autonoma tra gli oneri a carico del bilancio regionale.

risorse decentrate del personale non dirigente della Regione Toscana a fronte di una equivalente riduzione da parte dell'Amministrazione di provenienza. A seguito delle comunicazioni inviate dalle Amministrazioni di provenienza tali risorse sono state quantificate in € **38.110**;

8. **applicazione legge regionale n. 22/2016, art. 19 comma 3** (ex APET): in base a tale norma la Regione Toscana è subentrata all'Agenzia regionale di promozione turistica (già Agenzia di Promozione economica della Toscana) nella titolarità di alcune funzioni, acquisendone, con decorrenza 01.04.2016, parte del personale. L'art. 19 comma 3 della citata l.r. 22/2016 ha previsto che le risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui al CCNL 01.04.1999 (quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999) riferite al personale trasferito confluiscono per l'intero importo nel fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente della Regione Toscana a fronte di una equivalente riduzione da parte dell'Agenzia. Tali risorse sono state quantificate con decreto n. 51 del 29.04.2016 del Direttore dell'Agenzia regionale di promozione turistica in € **117.380** annui;
9. **Applicazione legge 208/2015 art. 1 comma 512** (assunzioni per lo svolgimento delle funzioni proprie dei soggetti aggregatori): tale norma dà facoltà alle regioni di procedere, in deroga ai vincoli sulla capacità assunzionale, alle assunzioni di personale necessarie ad assicurare il regolare svolgimento delle attività affidate ai soggetti aggregatori, nei limiti del finanziamento ricevuto a valere sul fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 9 comma 9 del d.l. 66/2014 convertito con modificazioni dalla l. 89/2014, finanziamento che per la Regione Toscana ammonta a € 687.500. Poiché con delibera di Giunta Regionale n. 1232/2014 è stata individuata la Regione Toscana quale soggetto aggregatore, nel corso del 2016, con delibera di Giunta Regionale n. 737/2016 è stato disposto l'ampliamento della dotazione organica della Giunta regionale di tre unità, da correlare all'esercizio delle attività del soggetto aggregatore, di cui una di categoria C e due di categoria D. Conseguentemente, il fondo delle risorse decentrate – parte stabile – è stato incrementato di € **18.262**;
10. **applicazione legge regionale n. 35/2015, art. 56 commi 1 e 7** (CAVE): tale norma ha attribuito alla Regione funzioni in materia di pianificazione delle attività estrattive, di coordinamento, monitoraggio, controllo e VIA regionale, prevedendo che la Regione, si avvalga anche di personale trasferito dalle province e dai comuni. A seguito del trasferimento del personale (12 unità), la norma dispone che a decorrere dal 01.01.2016, le risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui al CCNL 01.04.1999 (quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999) riferite al personale trasferito confluiscono per l'intero importo nel fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente della Regione Toscana, che viene integrato stabilmente a decorrere dal 01.01.2016 di un importo pari a € 120.000. In applicazione della l.r. 35/2015 e sulla base delle comunicazioni ricevute dagli Enti coinvolti, tali risorse sono state quantificate in € **159.821** annui;
11. **Applicazione l.r. 22/2015, art. 9**: il fondo è alimentato dalle risorse destinate al finanziamento del trattamento economico accessorio del personale trasferito presso la Regione Toscana nell'ambito del riordino istituzionale avviato con la l. 56/2014. Tali risorse, che negli anni 2016-2017 alimentavano le specifiche partizioni relative al personale trasferito, te stabile – ammontano a € **4.621.782** (allegati D e D bis l. 70/2015);
12. **Art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018** (Importo delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione accessoria delle posizioni organizzative): le risorse destinate nell'anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative che, a partire dal 2018, vengono sottratte dal fondo delle risorse decentrate ammontano a € **7.590.064**.

2) **incremento delle risorse destinate alla retribuzione accessoria delle posizioni organizzative: applicazione art. 7, comma 4, lett. u) CCNL 2016-2018**: con l' "*accordo preventivo sull'utilizzo delle risorse dell'anno 2019*" sottoscritto dall'Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 31.07.2019, le Parti negoziali hanno concordato, avvalendosi delle disposizioni di cui al succitato art. 7, comma 4, lett. u) del CCNL 2016-2018, di incrementare le risorse già destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, pari a € 7.590.064, di € 217.900, per un totale di € 7.807.964, con corrispondente riduzione delle risorse del fondo delle risorse decentrate al fine di assicurare il rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017; con il CCI sottoscritto in data 20.12.2019 le delegazioni trattanti hanno inoltre concordato, avvalendosi delle disposizioni di cui al succitato art. 7, comma 4, lett. u) del CCNL 2016-2018, di incrementare, a decorrere dal 2020, le risorse già destinate nel 2019 al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, pari a € 7.807.964 di ulteriori risorse per € 527.100, così dettagliate:

- o € 129.600, da destinare all'incremento della retribuzione di posizione e di risultato delle p.o. di terzo livello;
- o € 397.500, da destinare per gli anni 2020-2022 al rafforzamento del presidio delle funzioni acquisite ai sensi della l.r. 22/2015; la loro destinazione al finanziamento delle posizioni organizzative sarà confermata in tutto od in parte anche per gli anni successivi in esito a specifica verifica da effettuarsi nel 2022 in ordine all'ammontare delle risorse da destinare ai compensi di produttività del personale non titolare di posizione organizzativa, come previsto al paragrafo 8.3 del citato CCI.

### 3) Incrementi esplicitamente quantificati dai CCNL

- **CCNL 2016-2018, art. 67, comma 2, lett. a)** (€ 83,20 per ciascuna unità di personale destinataria del CCNL di categoria, in servizio presso l'ente al 31.12.2015): tali risorse ammontano a € 204.672;

### 4) altre risorse aventi carattere di certezza e stabilità

- **CCNL 2016-2018, art. 67, comma 2, lett. c)** (R.I.A. del personale cessato dal servizio): alimentano a tale titolo il fondo dell'anno 2020 risorse per € **101.077**, corrispondenti alla R.I.A. in godimento del personale cessato negli anni 2017-2019;

-**CCNL 2016 – 2018, art. 67, comma 2, lett. e)** (trattamento economico accessorio del personale trasferito nell'ambito di processi di delega/trasferimento di funzioni e adeguamento dei fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge a seguito di trasferimento di personale): in attuazione dell'art. 1, comma 800, della l. 205/2017, la Regione ha facoltà di incrementare le risorse destinate al salario accessorio per attuare il riequilibrio delle retribuzioni accessorie del personale ex provinciale rispetto a quelle in godimento al restante personale, purché si rispettino i parametri di cui all'art. 23, comma 4, del D.Lgs. 75/2017, lett. a) e b). Il rispetto di tali parametri si evince dal testo del DPCM 8 marzo 2019, entrato in vigore nel mese di maggio 2019. La Giunta, con decisione n. 32 del 17.06.2019 ha autorizzato l'incremento del fondo delle risorse dell'anno 2018 nella misura massima consentita dalla norma, ovvero l'intero differenziale rilevato tra il valore pro capite del salario accessorio 2016 rispettivamente del personale già in forza all'ente prima dell'attuazione della l.r. 22/2015 e del personale trasferito ai sensi della l.r. 22/2015: Tali risorse ammontano a € 5.173.989, così calcolate:

Risorse art. 67, comma 2, lett. e) CCNL 2016-2018								
Partizioni	Risorse soggette all'applicazione dell'art. 1, comma 236, l. 208/2015	personale al 31/12/2016	valore pro capite	Differenziale unitario	personale cui si applica il differenziale			Risorse aggiuntive
					Personale	Variazione personale tempo indeterminato 01/01/16 - 01/01/17	Totale	
Personale cui NON si applica la l.r. 22/2015	24.104.220	2.396,0	10.060	5.521,8662	1.028	- 91	937	5.173.989
Personale cui si applica la l.r. 22/2015	4.624.554	1.019,0	4.538					

Tabella 1

La Provincia di Lucca, con determinazione dirigenziale n. 2751/2016 ha quantificato, a seguito della verifica amministrativo – contabile condotta dai servizi ispettivi della Ragioneria Generale dello Stato presso la Provincia di Lucca nel corso del 2013, in € 257.431,41 le risorse irregolarmente inserite nel fondo per la contrattazione integrativa del personale non dirigente della Provincia di Lucca degli anni 2008 – 2009. Nell'ambito di tale importo, la Provincia ha quantificato in € 73.934,30 la quota ascrivibile al personale trasferito presso la Regione Toscana in attuazione della l.r. 22/2015. Con nota del Segretario generale della provincia di Lucca del 03.03.2017, acquista al protocollo dell'Ente al nr. 115911/2017 sono state date indicazioni alla Regione Toscana per il recupero di tale somma a valere sulle risorse per il salario accessorio del personale della Regione Toscana in cinque annualità del valore di € 14.786,86 ciascuna. Per l'anno 2020 si procede quindi al recupero, secondo le modalità previste dall'art. 9 comma 7<sup>2</sup> della l.r. 22/2015,

<sup>2</sup> L'art. 9, comma 7, della l.r. 22/2015 dispone che la Regione eroga le risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale trasferito in attuazione della medesima l.r. 22/2015 compatibilmente con le esigenze di contenimento della spesa per la contrattazione integrativa comunicate dalle amministrazioni di provenienza del personale trasferito, conseguenti al mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi emerse anche nell'ambito delle verifiche ispettive di cui all'art. 60, comma 5, del d.lgs.

dell'ultima delle cinque annualità previste, per un importo complessivo di € 14.786,86, di cui € 1.980 ascrivibili alle risorse destinate alle posizioni organizzative ed € 12.806,86 ascrivibili al fondo delle risorse decentrate.

## ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE

Il fondo dell'anno 2020, si avvale anche di risorse a carico del bilancio regionale per un totale di € **456.689**, così composte:

- 1) **risorse art. 67, comma 2, lett. b) CCNL 2016-2018:** (differenziali stipendiali per rideterminazione dell'importo delle progressioni economiche all'interno della categoria) tali risorse ammontano a € **285.119**, aggiornate con gli incrementi disposti dal CCNL 2016-2018;
- 2) **finanziamento a carico del bilancio dell'indennità di comparto** (art. 33 CCNL 22.01.2004): il contratto nazionale stabilisce che una quota dell'indennità di comparto corrisposta ai dipendenti è posta a carico del bilancio dell'ente (la restante quota è invece finanziata con risorse a carico del fondo per la contrattazione integrativa): l'importo a carico del bilancio per l'anno 2020 è quantificato in € **171.570**.

### Sezione II – risorse variabili

---

Le risorse variabili per l'anno 2020 ammontano a € **6.145.246** e sono così composte:

- CCNL 2016-2018, art. 67, comma 4 (1,2% monte salari dell'anno 1997 esclusa la quota relativa alla dirigenza): l'importo di € **490.472**, pari all'1,2% del monte salari 1997, è stato inserito nel fondo 2020 sulla base delle indicazioni contenute nella decisione di Giunta regionale n. 88 del 27.07.2020 avente ad oggetto "*Indirizzi in materia di salario accessorio del personale non dirigente per l'anno 2020*". Tali risorse trovano copertura nel Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, negli stanziamenti dei capitoli indicati nella tabella 6;
- € **23.384** corrispondenti al rateo della RIA in godimento del personale cessato nell'anno 2019 (art. 67, comma 3, lett. d) del CCNL 2016-2018);
- Somme non utilizzate provenienti dall'anno precedente: in applicazione dell'art. 68 del CCNL 2016-2018, le somme aventi carattere di stabilità, inserite nel fondo delle risorse decentrate non utilizzate nell'anno di riferimento sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo. A tale titolo il fondo dell'anno 2020 è incrementato di € **5.631.390**.

### Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del fondo

---

Le decurtazioni del fondo dell'anno 2020 – ammontano a € **3.314.235** e sono da correlare a:

- 1) Applicazione degli accordi in materia di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro: secondo quanto previsto dalla legge regionale l.r. 27/07 e dalla delibera G.R. 766/08, la soppressione stabile di posti resisi vacanti per effetto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro produce una riduzione del fondo delle risorse decentrate secondo le modalità operative definite con la delibera di Giunta Regionale n. 766/2008. L'importo complessivo di tale riduzione è pari a € **204.273** ed essa è ascrivibile interamente alla partizione relativa al personale cui NON si applica la l.r. 22/2015;
- 2) Applicazione del CCDI 11.09.2008: le Parti hanno concordato una riduzione stabile delle risorse decentrate, pari a € **328.230**, ascrivibili interamente alla partizione relativa al personale cui NON si applica la l.r. 22/2015, finalizzata all'attuazione di percorsi di carriera del personale;
- 3) Applicazione accordo sindacale sottoscritto in data 20.07.2016 in merito all'attuazione dal 01.08.2016 della l.r. 1/2009, artt. 44 comma 1 bis e 53 comma 1 bis, con cui si dispone che il personale a tempo indeterminato

---

165/2001 e che in tali casi, anche successivamente al termine previsto dal comma 5 del medesimo articolo 9 (applicazione del CCDI stipulato conseguentemente al primo CCNL sottoscritto dopo la data di entrata in vigore della l.r. 22/2015), procede all'erogazione parziale delle somme attenendosi a quanto comunicato dall'Amministrazione interessata in merito a tempi, importi e modalità di riassorbimento della quota ascrivibile al personale trasferito.

svolgente funzioni di autista è assegnato agli Uffici di gabinetto dei Presidenti della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale: l'accordo citato prevede che il fondo delle risorse decentrate, partizione relativa al personale cui NON si applica la l.r. 22/2015, venga ridotto stabilmente dell'importo di € 213.737;

- 4) Applicazione del d.l. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge 122/2010: l'art. 9 comma 2 bis del decreto legge 78/2010 (L.122/2010), così come modificato dall'art. 1 comma 456 della l. 27.12.2013 n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)", ha previsto che "a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo". La riduzione per gli anni 2011-2014 è stata calcolata conformemente a quanto previsto dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2011. L'importo, come risulta dal decreto dirigenziale 2469 del 03.06.2015 ammonta a € 1.200.548, ascrivibili interamente alla partizione relativa al personale cui NON si applica la l.r. 22/2015;
- 5) Applicazione art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017: tale norma dispone che a decorrere dall'anno 2017 l'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate dalle pubbliche amministrazioni alla contrattazione integrativa non possono superare il corrispondente importo dell'anno 2016. Contestualmente, la disposizione in esame abroga a far data dal 01.01.2017 l'art. 1 comma 236 della l. 208/2015. Nell'applicazione di tale disposizione si è fatto riferimento ai criteri già definiti con circolari RGS 12/2011 e 12/2016 per l'applicazione dell'art. 9 comma 2 bis del d.l. 78/2010 e dell'art. 1 comma 236 della l. 208/2015. Secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 7, del CCNL 2016-2018 "*La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017*". Il valore limite dell'anno 2016 previsto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017 ammonta a € 28.689.267, al netto degli effetti derivanti dall'applicazione dell'art. 33 del d.l. 34/2019 convertito con modificazioni dalla l. 58/2019 che, come specificato in premessa, in assenza di indicazioni di carattere operativo, verranno valutati in sede consuntiva. Sulla base delle indicazioni fornite dal MEF con nota prot. 13818 del 23.01.2019 e con circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 15/2019, nel tetto il tetto alle risorse destinate al salario accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, deve essere riferito, per il personale non dirigente del comparto funzioni locali, al totale delle risorse del fondo delle risorse decentrate, delle risorse destinate al finanziamento delle posizioni organizzative e alle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario. Le risorse dell'anno 2020 soggette all'applicazione dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, pertanto, sono pari a € 30.056.714, di cui € 8.335.064 risorse per le posizioni organizzative, € 21.721.650 fondo delle risorse decentrate (cfr. tabella seguente) ed € 399.437 risorse per la remunerazione del lavoro straordinario, risultano complessivamente superiori al limite 2016 di € 1.367.447, pertanto si procede a riduzione di pari importo delle risorse destinate al salario accessorio:

<b>FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 - QUANTIFICAZIONE PREVENTIVA</b>	
<b>Risorse INCLUSE nell'applicazione dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017</b>	
Descrizione	IMPORTO
<b>RISORSE STABILI</b>	
Unico importo consolidato art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018	31.216.999
a detrarre: importo destinato alle posizioni organizzative (art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018)	-7.590.064
a detrarre: importo destinato alle posizioni organizzative - CCNL 2016-2018, art. 7 c.4, lett.u) (dal 2019)	-217.900
a detrarre: importo destinato alle posizioni organizzative - CCNL 2016-2018, art. 7 c.4, lett.u) (dal 2020)	-129.600
a detrarre: importo destinato alle posizioni organizzative - CCNL 2016-2018, art. 7 c.4, lett.u) (dal 2020, soggette a verifica nel 2022)	-397.500
CCNL 2016-2018, art. 67, comma 2, lett. c)	101.077
<b>DECURTAZIONI DEL FONDO</b>	
Decurtazioni art. 9 comma 2 bis d.l. 78/2010 anni 2011-2014	-1.200.548
riduzioni del fondo (l.r. 27/07; delibera G.R. 766/08)	-204.273
riduzione del fondo CCDI sottoscritto l'11.09.08	-328.230
riduzioni del fondo (accordo 20.07.2016)	-213.737

<b>RISORSE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE</b>	
Ind. di comparto - quota finanziata dal bilancio RT	171.570
<b>RISORSE VARIABILI</b>	
CCNL 2016 – 2018 art. 67, c. 4	490.472
CCNL 2016-2018, art. 67, c.3	23.384
Totale risorse decentrate soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017	21.721.650
Risorse destinate alle posizioni organizzative rientranti nei limiti di cui all'art. 23, c. 2, D.lgs. 75/2017)	8.335.064
<b>TOTALE risorse per la contrattazione integrativa incluse nel calcolo del tetto art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017</b>	<b>30.056.714</b>

Tabella 2

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Nella tabella sottostante sono riepilogate le risorse che compongono il fondo delle risorse decentrate dell'anno 2020:

<b>Fondo delle risorse decentrate</b>			
<b>Natura</b>	<b>Anno 2019 (CONSUNTIVO)</b>	<b>Anno 2020 (PREVENTIVO)</b>	<b>Variazione</b>
	Importo	Importo	Importo
risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	36.629.660	36.696.737	67.077
A detrarre: importo destinato alle posizioni organizzative	-7.807.964	-8.335.064	-527.100
risorse a carico del bilancio regionale	460.514	456.689	-3.825
risorse variabili	5.013.238	6.145.246	1.132.008
decurtazioni del fondo/parte fissa	-3.481.532	-3.314.235	167.297
<b>TOTALE</b>	<b>30.813.916</b>	<b>31.649.373</b>	<b>835.457</b>
<b>RISORSE DESTINATE ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE</b>	<b>7.807.964</b>	<b>8.335.064</b>	<b>527.100</b>
Totale complessivo	38.621.880	39.984.437	1.362.557

Tabella 3



Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

---

Voce non presente.

**Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa**

---

L'accordo destina le risorse per il trattamento economico accessorio dell'anno 2020.

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto integrativo sottoposto a certificazione

---

Le destinazioni non regolate dal contratto integrativo sono le seguenti:

<b>Fondo delle risorse decentrate anno 2020 (quantificazione preventiva)</b>	
<b>Risorse non disponibili alla contrattazione integrativa o non regolate specificamente dal contratto integrativo</b>	
<b>ISTITUTO</b>	<b>importo</b>
progressioni economiche nella categoria	7.665.233
indennità di comparto	1.806.002
indennità varie (turno, reperibilità ...)	390.000
compensi patrocinio legale	84.663
<b>TOTALE</b>	<b>9.945.898</b>

Tabella 4

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto integrativo

---

Vengono regolate dal contratto le somme indicate nella seguente tabella:

<b>Fondo delle risorse decentrate anno 2020 (quantificazione preventiva)</b>	
<b>Destinazioni regolate dal contratto integrativo</b>	
<b>Istituto</b>	<b>Totale</b>
Progressioni economiche nella categoria	1.033.406
Indennità condizioni lavoro	156.100
Ind.specifiche responsabilità e ind.direzione e staff	2.184.000
Compensi di produttività	9.745.307
Differenziazione premio individuale	13.000
<b>TOTALE</b>	<b>13.131.813</b>

Tabella 5

Il fondo per i compensi di produttività è stato quantificato in via preventiva per l'anno 2020 in complessivi € 9.745.307, Tale importo viene ripartito tra tutti i dipendenti dell'Amministrazione regionale secondo le risultanze del sistema di valutazione e i criteri di calcolo adottati dalla Regione per i propri dipendenti. Nel fondo sono incluse le risorse di cui all'art. 67, comma 4, del CCNL 2016-2018 per un importo pari a € 490.472, corrispondente all'1,2% del monte salari anno 1997. Per i dipendenti della Provincia di Lucca transitati presso la Regione in attuazione della l.r. 22/2015, in conseguenza delle verifiche amministrativo contabili effettuate dai servizi ispettivi della Ragioneria generale dello Stato presso la Provincia, come descritto nel modulo I – Sezione I della presente relazione, impone di procedere al recupero della somma di € 12.807, corrispondenti all'ultima delle cinque annualità in cui si articolava il recupero. I restanti € 1.980 rispetto all'importo comunicato dalla Provincia di Lucca saranno recuperati nell'ambito delle risorse destinate alle posizioni organizzative.

Relativamente alle posizioni organizzative, le Parti hanno concordato di destinare alla retribuzione di risultato delle posizioni organizzative risorse sufficienti a garantire l'erogazione a tutti gli incaricati quote di retribuzione di risultato pari al 20% della retribuzione di posizione in godimento, fermo restando la possibilità di procedere, in sede consuntiva, all'incremento di almeno un altro 5%, in coerenza con quanto previsto all'art. 10.1.2 del CCI sottoscritto in data 20.12.2019 e, in funzione della disponibilità di risorse, all'attribuzione di un'eventuale maggiorazione del premio individuale secondo quanto previsto all'art. 10.3.5 del citato CCI.

### Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

---

Le Parti hanno concordato di rinviare a successivo accordo la destinazione delle ulteriori risorse disponibili, pari a € 8.571.662.

### Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

---

Nella sottostante tabella sono riepilogate le destinazioni delle risorse decentrate dell'anno 2020:

<b>DESTINAZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE</b>	
<b>ANNO 2020 (preventivo)</b>	
<b>Natura</b>	<b>Totale</b>
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o non regolate dal CI	9.945.898
Destinazioni specificamente regolate dal CI	13.131.813
Eventuali destinazioni ancora da regolare	8.571.662
<b>TOTALE destinazioni</b>	<b>31.649.373</b>

Tabella 6

### Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

---

Voce non presente.

## Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

---

Con riferimento al fondo delle risorse decentrate dell'anno 2020 si evidenzia che:

- a) attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità: le risorse del fondo destinate ad utilizzi aventi natura certa e retributiva (tabella 1 dell'accordo, voci progressioni economiche nella categoria e indennità di comparto) ammontano a € 10.504.641 a fronte di risorse aventi carattere di certezza e stabilità quantificate, al netto delle riduzioni, in € 25.332.557, oltre quota a carico del bilancio regionale per il finanziamento dell'indennità di comparto per € 171.570;
- b) attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici: i compensi di produttività vengono erogati al singolo dipendente secondo le previsioni del sistema di valutazione della qualità della prestazione del personale della Regione Toscana come descritto al modulo 2) lettera d) della relazione illustrativa;
- c) attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali): nel corso del 2020, sono state effettuate selezioni per progressioni economiche all'interno della categoria per un totale di 770 passaggi su 1.540 aventi titolo a partecipare alle selezioni. Le progressioni sono state effettuate nel limite del 50% dei dipendenti aventi titolo a partecipare alle selezioni.

## **Modulo III – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente**

---

Nella tabella seguente sono poste a confronto le risorse del fondo delle risorse decentrate degli anni 2019-2020:

**FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE**

descrizione	anno 2019 (CONSUNTIVO)	descrizione	anno 2020 (PREVENTIVO)	variazione
<b>RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'</b>				
RISORSE CONSOLIDATE				
CCNL 2016-2018 art. 67, c.1 - unico importo consolidato anno 2017	31.216.999	CCNL 2016-2018 art. 67, c.1 - unico importo consolidato anno 2017	31.216.999	0
A detrarre: importo destinato alle posizioni organizzative (art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018)	-7.590.064	A detrarre: importo destinato alle posizioni organizzative (art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018)	-7.590.064	0
A detrarre: importo destinato alle posizioni organizzative (art.7, comma 4, lett. u) CCNL 2016-2018)	-217.900	A detrarre: importo destinato alle posizioni organizzative (art.7, comma 4, lett. u) CCNL 2016-2018)	-745.000	-527.100
INCREMENTI ESPPLICITAMENTE QUANTIFICATI IN SEDE DI CCNL				
Applicazione art. 67, comma 2, lett. a) CCNL 2016-2018	204.672	Applicazione art. 67, comma 2, lett. a) CCNL 2016-2018	204.672	0
ALTRI INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'				
CCNL 2016-2018, art. 67, comma 2, lett.c)	34.000	CCNL 2016-2018, art. 67, comma 2, lett.c)	101.077	67.077
CCNL 2016-2018, art. 67, comma 2, lett.e)	5.173.989	CCNL 2016-2018, art. 67, comma 2, lett.e)	5.173.989	0
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità	28.821.696	Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità	28.361.673	-460.023
<b>ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE</b>				
RISORSE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE INCLUSE NELL'APPLICAZIONE DELL'ART.23, COMMA 2, D.LGS. 75/2017				
Ind.di comparto - quota finanziata dal bilancio RT	175.395	Ind.di comparto - quota finanziata dal bilancio RT	171.570	-3.825
RISORSE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE ESCLUSE DALL'APPLICAZIONE DELL'ART.23, COMMA 2, D.LGS. 75/2017				
Rideterminazione fondo progressioni economiche CCNL 2016-2018	285.119	Rideterminazione fondo progressioni economiche CCNL 2016-2018	285.119	0
Totale oneri a carico del bilancio regionale	460.514	Totale oneri a carico del bilancio regionale	456.689	-3.825
<b>RISORSE VARIABILI</b>				
RISORSE VARIABILI SOGGETTE ALL'ART.23, comma 2, d.lgs. 75/2017				
CCNL 2016-2018 art. 67, comma 4	490.472	CCNL 2016-2018 art. 67, comma 4	490.472	0
CCNL 2016-2018 art. 67, comma 3, lett. d)	14.375	CCNL 2016-2018 art. 67, comma 3, lett. d)	23.384	9.009
Applicazione art. 61 c.9 D.L. 112/08	9.063	Applicazione art. 61 c.9 D.L. 112/08		-9.063
CCNL 2016-2018 art. 67 comma 3, lett. c) (compensi patrocinio legale - spese compensate)	230.495	CCNL 2016-2018 art. 67 comma 3, lett. c) (compensi patrocinio legale - spese compensate)		-230.495
RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE ALL'ART.23, comma 2, d.lgs. 75/2017				
art. 67, comma 3, lett. e) CCNL 2016-2018	229.951	art. 67, comma 3, lett. e) CCNL 2016-2018		-229.951

CCNL 2016-2018 art. 67 comma 3, lett. c) (ISTAT)		CCNL 2016-2018 art. 67 comma 3, lett. c) (ISTAT)		0
CCNL 2016-2018 art. 67 comma 3, lett. c) (compensi patrocinio legale - spese a carico parte soccombente)	128.645	CCNL 2016-2018 art. 67 comma 3, lett. c) (compensi patrocinio legale - spese a carico parte soccombente)		-128.645
CCNL 2016-2018 art. 67 comma 3, lett. c) (compensi D.Lgs. 163/06)	82.699	CCNL 2016-2018 art. 67 comma 3, lett. c) (compensi D.Lgs. 163/06)		-82.699
somme non utilizzate provenienti dall'anno precedente	3.827.538	somme non utilizzate provenienti dall'anno precedente	5.631.390	1.803.852
<b>Totale risorse variabili</b>	<b>5.013.238</b>	<b>Totale risorse variabili</b>	<b>6.145.246</b>	<b>1.132.008</b>

#### DECURTAZIONI DEL FONDO

##### DECURTAZIONI DEL FONDO/parte fissa

decurtazioni del fondo/parte fissa- risoluzione consensuale	-204.273	decurtazioni del fondo/parte fissa- risoluzione consensuale	-204.273	0
decurtazioni del fondo/parte fissa - CCDI 11.09.2008	-328.230	decurtazioni del fondo/parte fissa - CCDI 11.09.2008	-328.230	0
riduzioni del fondo (accordo 20.07.2016)	-213.737	riduzioni del fondo (accordo 20.07.2016)	-213.737	0
Decurtazioni art. 9 comma 2 bis d.l. 78/2010 anni 2011-2014	-1.200.548	Decurtazioni art. 9 comma 2 bis d.l. 78/2010 anni 2011-2014	-1.200.548	0
decurtazioni del fondo d.lgs. 75/2017 - parte fissa - limite 2016	-1.534.744	decurtazioni del fondo d.lgs. 75/2017 - parte fissa - limite 2016	-1.367.447	167.297
<b>Totale decurtazioni del fondo</b>	<b>-3.481.532</b>	<b>Totale decurtazioni del fondo</b>	<b>-3.314.235</b>	<b>167.297</b>
<b>Totale risorse per la contrattazione integrativa</b>	<b>30.813.916</b>	<b>Totale risorse per la contrattazione integrativa</b>	<b>31.649.373</b>	<b>835.457</b>
<b>RISORSE DESTINATE ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE</b>	<b>7.807.964</b>	<b>RISORSE DESTINATE ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE</b>	<b>8.335.064</b>	<b>527.100</b>
<b>Totale risorse per il salario accessorio</b>	<b>38.621.880</b>	<b>Totale risorse per il salario accessorio</b>	<b>39.984.437</b>	<b>1.362.557</b>

Tabella 7

**modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

**Sezione I – Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione**

Il sistema contabile della Regione Toscana consente il rispetto dei limiti di spesa che concernono le risorse per la contrattazione integrativa.

Le risorse che costituiscono il fondo vengono stanziare annualmente attraverso la legge di bilancio ed eventualmente, qualora ne ricorrano i presupposti, aggiornate in corso d’anno con legge di assestamento. Nella quantificazione dello stanziamento si tiene conto delle disposizioni dei contratti nazionali che definiscono le voci di alimentazione dei fondi per la contrattazione integrativa. La gestione della spesa avviene entro i limiti dello stanziamento di bilancio.

**Sezione II – Verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo dell’anno precedente risulta rispettato**

Nelle tabelle seguenti si riportano i dati definitivi relativi all’utilizzo del fondo delle risorse decentrate dell’anno 2019, elaborati dopo aver effettuato tutti i pagamenti degli emolumenti facenti capo al fondo:

<b>FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DELL'ANNO 2019 - DESTINAZIONE DELLE RISORSE</b>				
<b>ISTITUTO</b>	<b>Valore destinato dall'accordo</b>	<b>importo messo in pagamento (*)</b>	<b>differenza</b>	<b>risorse da rinviare al fondo dell'anno successivo</b>
progressioni economiche nella categoria	7.294.325	7.294.325	0	-
indennità di comparto	1.846.263	1.846.263	0	-
indennità varie (turno, reperibilità ...)	384.670	384.670	0	-
Ex indennità di disagio	60.216	60.216	0	-
ind. specifiche responsabilità e ind. direzione e staff	1.896.310	1.896.310	0	-
compensi produttività	12.411.433			- (**)
compensi di produttività - distribuzione una tantum a carattere straordinario	750.000	13.130.845	30.588	-
compensi patrocinio legale	443.803	443.803	0	-
D.LGS.163/2006 (compensi progettazione)	82.699	82.699		
Recuperi MEF	12.807	12.807	0	-
risorse residue da destinare	5.631.390		5.631.390	5.631.390 (**)
<b>TOTALE</b>	<b>30.813.916</b>	<b>25.151.938</b>	<b>5.661.978</b>	<b>5.631.390</b>

(\*) Gli importi sono espressi al lordo delle economie da realizzare in applicazione dell'art. 71 comma 1 del d.l. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 (trattamento economico spettante ai dipendenti nei primi dieci giorni di assenza per malattia).

(\*\*) CCNL 2016-2018, art. 68

**Tabella 8**

Le somme non spese e rinviate al fondo dell’anno 2020 ammontano a complessivi € 5.631.390. Tali importi trovano copertura in bilancio secondo quanto specificato nella successiva sezione III.

Relativamente allo stanziamento delle risorse destinate alle posizioni organizzative dell'anno 2019, pari a complessivi € 7.807.964, sono state utilizzate risorse per complessivi € 7.805.983. Tale ultimo importo include le economie da realizzare in applicazione dell'art. 71, comma 1, del d.l. 112/2008 convertito con modificazioni dalla l. 133/2008, pari a € 18.133.

Sono inoltre state recuperate € 1.980 a seguito dell'ispezione eseguita presso la Provincia di Lucca nell'anno 2013.

### Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

La spesa relativa alla quantificazione in via preventiva delle risorse per il trattamento economico accessorio del personale non dirigente per l'anno 2020 è pari a € 39.984.437 di cui € 31.649.373 ascrivibili al fondo delle risorse decentrate dell'anno 2020 ed € 8.335.064 ascrivibili alle posizioni organizzative.

A tale importo si sommano oneri riflessi ed IRAP a carico dell'Amministrazione per € 13.150.825,47, di cui € 10.458.599,80 relativi al fondo delle risorse decentrate e € 2.692.225,67 riferiti alle posizioni organizzative, per un totale complessivo di € 53.135.262,47.

Tali importi trovano copertura a valere degli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2020 e, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2001 ed in particolare a quanto previsto nell'allegato 4/2, per la restante parte del Fondo 2020 da corrispondere nel 2021, trovano copertura nello stanziamento dei capitoli del fondo pluriennale vincolato del bilancio di previsione 2020-2022:

<b>Copertura finanziaria del fondo delle risorse decentrate anno 2020 quantificazione preventiva</b>					
<b>anno</b>	<b>miss./progr.</b>	<b>capitolo</b>	<b>tipo stanziamento</b>	<b>impegno</b>	<b>importo</b>
2020	101	71120	PURO	438	6.265,20
2020	101	71120	PURO	439	76.588,96
2020	101	71303	PURO	475	167.283,07
2020	101	71306	PURO	480	39.813,37
2020	101	71306	PURO	483	4.817,75
2020	101	71309	PURO	495	14.219,06
2020	101	71390	PURO	584	80.116,32
2020	101	71429	PURO	633	1.591,99
2020	101	71429	PURO	634	18.228,17
2020	101	71429	PURO	635	19.067,68
2020	101	71429	PURO	639	2.205,76
2020	101	71429	PURO	640	2.307,35
2020	101	71468	PURO	773	532,54
2020	101	71468	PURO	774	6.510,06
2020	101	71468	PURO	775	6.809,89
2020	102	71304	PURO	476	329.114,17
2020	102	71307	PURO	486	78.329,17
2020	102	71307	PURO	489	9.478,49
2020	102	71310	PURO	497	27.974,70
2020	102	71391	PURO	585	40.416,53

2020	102	71391	PURO	586	1.090.986,42
2020	102	71430	PURO	642	9.619,13
2020	102	71430	PURO	644	259.654,77
2020	102	71430	PURO	647	1.164,00
2020	102	71430	PURO	649	31.420,41
2020	102	71469	PURO	776	3.435,41
2020	102	71469	PURO	778	92.733,85
2020	103	71305	PURO	477	26.283,87
2020	103	71308	PURO	491	6.255,56
2020	103	71308	PURO	492	756,98
2020	103	71311	PURO	498	2.234,13
2020	103	71392	PURO	587	31.587,41
2020	103	71392	PURO	588	423.831,95
2020	103	71431	PURO	651	7.517,80
2020	103	71431	PURO	657	100.872,00
2020	103	71431	PURO	661	909,72
2020	103	71431	PURO	662	12.206,36
2020	103	71470	PURO	780	2.684,93
2020	103	71470	PURO	781	36.025,72
2020	104	71393	PURO	589	2.150,38
2020	104	71393	PURO	590	50.339,18
2020	104	71432	PURO	664	511,79
2020	104	71432	PURO	665	11.980,72
2020	104	71432	PURO	667	61,93
2020	104	71432	PURO	668	1.449,77
2020	104	71471	PURO	783	182,78
2020	104	71471	PURO	784	4.278,83
2020	107	71394	PURO	591	18.047,11
2020	107	71433	PURO	669	4.295,21
2020	107	71433	PURO	671	519,76
2020	107	71472	PURO	785	1.534,00
2020	108	71395	PURO	592	20.625,21
2020	108	71395	PURO	593	356.752,54
2020	108	71434	PURO	672	4.908,80
2020	108	71434	PURO	673	84.907,10
2020	108	71434	PURO	675	594,01
2020	108	71434	PURO	676	10.274,47
2020	108	71473	PURO	786	1.753,14
2020	108	71473	PURO	787	30.323,97
2000	110	13105	PURO	102	51.885,00
2020	110	13108	PURO	161	99.665,82
2020	110	13108	PURO	1012	439.011,02
2000	110	13109	PURO	162	36.069,10
2020	110	13109	PURO	164	4.364,66
2020	110	13109	PURO	1014	104.484,62
2020	110	13112	PURO	166	12.881,82
2020	110	13112	PURO	1015	37.315,94
2020	110	71001	PURO	103	355.253,00
2020	110	71001	PURO	104	55.691,00
2020	110	71107	PURO	424	19.926,77
2020	110	71107	PURO	425	766.155,49
2020	110	71107	PURO	1030	4.717.082,78
2020	110	71107	PURO	1041	2.751.746,55



2020	110	71107	PURO	1981	1.292.429,05
2020	110	71107	PURO	3286	1.033.406,00
2020	110	71110	PURO	427	17.997,03
2020	110	71110	PURO	428	848.163,73
2020	110	71110	PURO	431	2.177,79
2020	110	71110	PURO	432	57.104,06
2020	110	71110	PURO	1036	1.122.665,70
2020	110	71110	PURO	1046	654.915,68
2020	110	71116	PURO	435	6.427,51
2020	110	71116	PURO	436	293.015,70
2020	110	71116	PURO	1037	400.952,04
2020	110	71116	PURO	1047	233.898,46
2020	111	71396	PURO	594	7.275,22
2020	111	71435	PURO	677	1.731,50
2020	111	71435	PURO	681	209,53
2020	111	71474	PURO	788	618,39
2020	111	71435	PURO	679	29.444,68
2020	111	71435	PURO	683	3.563,05
2020	111	71474	PURO	790	10.515,96
2020	111	71396	PURO	596	123.717,16
2020	401	71920	PURO	856	5.616,45
2020	401	71920	PURO	857	679,64
2020	401	71979	PURO	922	23.598,51
2020	401	72013	PURO	947	2.005,87
2020	402	71913	PURO	844	406,35
2020	402	71913	PURO	845	9.949,27
2020	402	71913	PURO	849	49,17
2020	402	71913	PURO	850	1.203,94
2020	402	71914	PURO	851	145,13
2020	402	71914	PURO	852	3.553,31
2020	402	71916	PURO	854	1.707,36
2020	402	71916	PURO	855	41.803,64
2020	404	71397	PURO	597	17.880,92
2020	404	71436	PURO	684	4.255,66
2020	404	71436	PURO	685	514,97
2020	404	71475	PURO	791	1.519,88
2020	502	71399	PURO	599	71.963,78
2020	502	71438	PURO	686	17.127,38
2020	502	71438	PURO	687	2.072,56
2020	502	71477	PURO	792	6.116,92
2020	801	71401	PURO	600	711,40
2020	801	71401	PURO	601	124.714,30
2020	801	71440	PURO	688	169,31
2020	801	71440	PURO	689	29.682,00
2020	801	71440	PURO	691	20,49
2020	801	71440	PURO	692	3.591,77
2020	801	71479	PURO	793	60,47
2020	801	71479	PURO	794	10.600,72
2020	802	71402	PURO	602	43.762,42
2020	802	71441	PURO	693	10.415,46
2020	802	71441	PURO	694	1.260,36
2020	802	71480	PURO	795	3.719,81
2020	901	71403	PURO	603	494.561,19

2020	901	71403	PURO	604	650.439,92
2020	901	71442	PURO	695	117.705,56
2020	901	71442	PURO	697	154.804,70
2020	901	71442	PURO	700	14.243,36
2020	901	71442	PURO	701	18.732,67
2020	901	71481	PURO	796	42.037,70
2020	901	71481	PURO	797	55.287,39
2020	902	71921	PURO	858	6.776,41
2020	902	71921	PURO	859	112,27
2020	902	71921	PURO	861	639,34
2020	902	71934	PURO	882	27.795,15
2020	902	71934	PURO	883	471,72
2020	902	72014	PURO	948	2.362,59
2020	902	72014	PURO	949	40,10
2020	903	71404	PURO	605	153.546,07
2020	903	71404	PURO	606	77.030,08
2020	903	71443	PURO	702	36.543,96
2020	903	71443	PURO	703	18.333,16
2020	903	71443	PURO	706	4.422,13
2020	903	71443	PURO	707	2.218,47
2020	903	71482	PURO	799	13.051,42
2020	903	71482	PURO	800	6.547,56
2020	908	71405	PURO	607	161.263,04
2020	908	71405	PURO	608	25.478,68
2020	908	71444	PURO	708	38.380,60
2020	908	71444	PURO	709	6.063,93
2020	908	71444	PURO	711	4.644,38
2020	908	71444	PURO	712	733,79
2020	908	71483	PURO	801	13.707,36
2020	908	71483	PURO	802	2.165,69
2020	1002	71407	PURO	609	1.179,60
2020	1002	71407	PURO	610	95.447,50
2020	1002	71446	PURO	714	280,74
2020	1002	71446	PURO	715	22.716,51
2020	1002	71446	PURO	717	2.748,89
2020	1002	71485	PURO	803	100,27
2020	1002	71485	PURO	804	8.113,04
2020	1003	71408	PURO	611	3.321,98
2020	1003	71408	PURO	612	4.494,38
2020	1003	71447	PURO	718	790,63
2020	1003	71447	PURO	719	1.069,66
2020	1003	71447	PURO	720	129,44
2020	1003	71486	PURO	805	282,37
2020	1003	71486	PURO	806	382,02
2020	1005	71409	PURO	613	123.030,64
2020	1005	71409	PURO	614	85.976,64
2020	1005	71448	PURO	721	29.281,29
2020	1005	71448	PURO	722	20.462,44
2020	1005	71448	PURO	724	3.543,28
2020	1005	71448	PURO	725	2.476,13
2020	1005	71487	PURO	807	10.457,60
2020	1005	71487	PURO	808	7.308,01
2020	1101	71922	PURO	863	1.812,82

2020	1101	71922	PURO	864	18.125,10
2020	1101	71922	PURO	866	2.193,29
2020	1101	71980	PURO	923	7.616,87
2020	1101	71980	PURO	924	76.155,88
2020	1101	72015	PURO	950	647,43
2020	1101	72015	PURO	951	6.473,25
2020	1204	71412	PURO	615	81.262,78
2020	1204	71451	PURO	726	19.340,54
2020	1204	71451	PURO	727	2.340,37
2020	1204	71490	PURO	809	6.907,34
2020	1207	71413	PURO	616	28.690,31
2020	1207	71413	PURO	617	137.237,34
2020	1207	71452	PURO	728	6.828,29
2020	1207	71452	PURO	729	32.662,49
2020	1207	71452	PURO	731	826,28
2020	1207	71452	PURO	732	3.952,44
2020	1207	71491	PURO	810	2.438,68
2020	1207	71491	PURO	811	11.665,17
2020	1301	71160	PURO	462	1.099,20
2020	1301	71161	PURO	464	261,61
2020	1301	71162	PURO	466	93,43
2020	1301	71415	PURO	618	1.797,74
2020	1301	71415	PURO	619	216.201,25
2020	1301	71454	PURO	733	427,86
2020	1301	71454	PURO	734	51.455,90
2020	1301	71454	PURO	736	51,77
2020	1301	71454	PURO	737	6.226,60
2020	1301	71493	PURO	812	152,81
2020	1301	71493	PURO	813	18.377,11
2020	1305	71416	PURO	620	35.550,95
2020	1305	71455	PURO	738	8.461,13
2020	1305	71455	PURO	740	1.023,87
2020	1305	71494	PURO	814	3.021,83
2020	1401	71417	PURO	621	29.950,22
2020	1401	71456	PURO	741	7.128,15
2020	1401	71456	PURO	743	862,57
2020	1401	71495	PURO	815	2.545,77
2020	1403	71418	PURO	622	50.457,50
2020	1403	71457	PURO	744	12.008,89
2020	1403	71457	PURO	746	1.453,18
2020	1403	71496	PURO	816	4.288,89
2020	1405	71419	PURO	623	36.796,73
2020	1405	71458	PURO	747	8.757,62
2020	1405	71458	PURO	748	1.059,75
2020	1405	71497	PURO	817	3.127,72
2020	1502	71924	PURO	867	87.550,23
2020	1502	71924	PURO	868	20.340,26
2020	1502	71924	PURO	870	10.594,31
2020	1502	71924	PURO	871	2.461,34
2020	1502	71936	PURO	884	367.858,11
2020	1502	71936	PURO	885	85.463,29
2020	1502	72017	PURO	952	31.267,94
2020	1502	72017	PURO	953	7.264,38

2020	1503	71420	PURO		624	39.154,69
2020	1503	71459	PURO		749	9.318,82
2020	1503	71459	PURO		750	1.127,66
2020	1503	71498	PURO		818	3.328,15
2020	1504	71421	PURO		625	13.124,36
2020	1504	71460	PURO		751	3.123,60
2020	1504	71460	PURO		752	377,98
2020	1504	71499	PURO		819	1.115,57
2020	1601	71422	PURO		626	40.000,00
2020	1601	71422	PURO		627	73.880,84
2020	1601	71461	PURO		753	9.520,00
2020	1601	71461	PURO		754	17.583,64
2020	1601	71461	PURO		757	1.152,00
2020	1601	71461	PURO		758	2.127,77
2020	1601	71500	PURO		820	3.400,00
2020	1601	71500	PURO		821	6.279,87
2020	1602	71925	PURO		872	7.253,29
2020	1602	71925	PURO		873	13.151,31
2020	1602	71925	PURO		875	7.253,29
2020	1602	71925	PURO		876	1.591,42
2020	1602	71981	PURO		925	251.850,43
2020	1602	71981	PURO		926	55.257,60
2020	1602	72018	PURO		954	21.407,29
2020	1602	72018	PURO		955	4.696,90
2020	1603	71423	PURO		628	622,80
2020	1603	71423	PURO		629	53.648,62
2020	1603	71462	PURO		759	148,23
2020	1603	71462	PURO		760	12.768,37
2020	1603	71462	PURO		763	1.545,08
2020	1603	71501	PURO		822	52,94
2020	1603	71501	PURO		823	4.560,13
2020	1801	71426	PURO		630	2.247,59
2020	1801	71426	PURO		631	78.678,84
2020	1801	71465	PURO		764	534,93
2020	1801	71465	PURO		765	18.725,56
2020	1801	71465	PURO		767	64,73
2020	1801	71465	PURO		768	2.265,95
2020	1801	71504	PURO		824	191,05
2020	1801	71504	PURO		825	6.687,70
2020	1901	71427	PURO		632	17.200,87
2020	1901	71466	PURO		769	4.093,81
2020	1901	71466	PURO		771	495,39
2020	1901	71505	PURO		826	1.462,07
2020	110	13218	PURO	FPVU		444.982,42
2020	110	13218	PURO	FPVU		105.905,82
2020	110	13218	PURO	FPVU		37.823,51
2020	110	71240	PURO	FPVU		7.127.383,67
2020	110	71240	PURO	FPVU		1.696.317,31
2020	110	71240	PURO	FPVU		605.827,61
2020	110	71107	CRONOPROGRAMMA		10777	5.631.390,00
2020	110	71107	CRONOPROGRAMMA		10784	1.340.270,82
2020	110	71107	CRONOPROGRAMMA		10791	478.668,15
Totale						42.107.972,80

Tabella 9

<b>copertura finanziaria delle risorse destinate alla retribuzione accessoria delle posizioni organizzative anno 2020 - quantificazione preventiva</b>					
<b>anno</b>	<b>miss./progr.</b>	<b>capitolo</b>	<b>tipo stanziamento</b>	<b>impegno</b>	<b>importo</b>
2020	101	71306	PURO	480	41.414,95
2020	101	71309	PURO	495	14.791,05
2020	101	71429	PURO	635	13.126,48
2020	101	71468	PURO	775	4.688,03
2020	101	71991	PURO	938	174.012,41
2020	101	71993	PURO	940	55.153,28
2020	102	71307	PURO	486	118.032,20
2020	102	71310	PURO	497	42.154,36
2020	102	71430	PURO	642	3.513,67
2020	102	71430	PURO	644	249.546,79
2020	102	71469	PURO	776	1.254,88
2020	102	71469	PURO	778	89.123,85
2020	102	71941	PURO	886	14.763,32
2020	102	71941	PURO	887	1.048.515,92
2020	102	71946	PURO	893	495.933,62
2020	103	71308	PURO	491	12.734,97
2020	103	71311	PURO	498	4.548,20
2020	103	71431	PURO	651	4.302,64
2020	103	71431	PURO	657	80.283,69
2020	103	71470	PURO	780	1.536,66
2020	103	71470	PURO	781	28.672,75
2020	103	71930	PURO	877	53.508,26
2020	103	71947	PURO	894	18.078,32
2020	103	71947	PURO	895	337.326,42
2020	104	71432	PURO	665	10.978,13
2020	104	71471	PURO	784	3.920,76
2020	104	71931	PURO	878	46.126,60
2020	107	71433	PURO	669	2.545,81
2020	107	71472	PURO	785	909,22
2020	107	71948	PURO	896	10.696,66
2020	108	71434	PURO	673	75.821,57
2020	108	71473	PURO	787	27.079,13
2020	108	71945	PURO	892	318.578,04
2020	110	13109	PURO	162	16.062,04
2020	110	13112	PURO	166	5.736,44
2020	110	71110	PURO	428	141.001,19
2020	110	71116	PURO	436	50.357,57
2020	110	71992	PURO	939	67.487,56
2020	110	71994	PURO	941	592.441,99
2020	111	71995	PURO	942	175.479,72
2020	111	71995	PURO	944	10.696,66
2020	401	71920	PURO	856	9.553,72
2020	401	71978	PURO	921	40.141,66
2020	401	72013	PURO	947	3.412,04
2020	402	71913	PURO	845	5.489,07

2020	402	71914	PURO	852	1.960,38
2020	402	71949	PURO	897	23.063,30
2020	404	71436	PURO	684	8.102,43
2020	404	71475	PURO	791	2.893,72
2020	404	71950	PURO	898	34.043,82
2020	502	71438	PURO	686	15.286,71
2020	502	71477	PURO	792	5.459,54
2020	502	71951	PURO	899	64.229,88
2020	801	71440	PURO	688	1.756,84
2020	801	71440	PURO	689	25.855,52
2020	801	71479	PURO	793	627,44
2020	801	71479	PURO	794	9.234,11
2020	801	71953	PURO	900	108.636,62
2020	801	71953	PURO	901	7.381,66
2020	802	71441	PURO	693	8.034,87
2020	802	71480	PURO	795	2.869,60
2020	802	71996	PURO	945	33.759,96
2020	901	71442	PURO	695	36.788,03
2020	901	71442	PURO	697	107.654,94
2020	901	71481	PURO	796	13.138,58
2020	901	71481	PURO	797	38.448,19
2020	901	71989	PURO	931	154.571,56
2020	901	71989	PURO	935	452.331,68
2020	902	71921	PURO	858	2.545,81
2020	902	71942	PURO	888	10.696,66
2020	902	72014	PURO	948	909,22
2020	903	71443	PURO	702	22.918,19
2020	903	71443	PURO	703	26.764,00
2020	903	71482	PURO	799	8.185,07
2020	903	71482	PURO	800	9.558,57
2020	903	71954	PURO	902	96.294,90
2020	903	71954	PURO	903	112.453,77
2020	908	71444	PURO	708	16.794,80
2020	908	71444	PURO	709	5.725,93
2020	908	71483	PURO	801	5.998,14
2020	908	71483	PURO	802	2.044,98
2020	908	71955	PURO	904	70.566,38
2020	908	71955	PURO	905	24.058,54
2020	1002	71446	PURO	715	24.283,51
2020	1002	71485	PURO	804	8.672,68
2020	1002	71997	PURO	946	102.031,54
2020	1005	71448	PURO	721	25.026,87
2020	1005	71448	PURO	722	20.948,73
2020	1005	71487	PURO	807	8.938,17
2020	1005	71487	PURO	808	7.481,69
2020	1005	71990	PURO	936	105.154,92
2020	1005	71990	PURO	937	88.019,88
2020	1101	71922	PURO	863	2.545,81
2020	1101	71922	PURO	864	33.890,38
2020	1101	71943	PURO	889	142.396,54
2020	1101	71943	PURO	890	10.696,66
2020	1101	72015	PURO	950	909,22
2020	1101	72015	PURO	951	12.103,71

2020	1204	71451	PURO	726	15.672,29
2020	1204	71490	PURO	809	5.597,24
2020	1204	71956	PURO	906	65.849,94
2020	1207	71452	PURO	728	6.848,45
2020	1207	71452	PURO	729	9.554,10
2020	1207	71491	PURO	810	2.445,87
2020	1207	71491	PURO	811	3.412,18
2020	1207	71957	PURO	907	28.774,98
2020	1207	71957	PURO	908	40.143,26
2020	1301	71454	PURO	734	58.750,23
2020	1301	71493	PURO	813	20.982,23
2020	1301	71958	PURO	909	246.849,72
2020	1305	71455	PURO	738	10.183,22
2020	1305	71494	PURO	814	3.636,86
2020	1305	71959	PURO	910	42.786,64
2020	1401	71456	PURO	741	7.637,42
2020	1401	71495	PURO	815	2.727,65
2020	1401	71932	PURO	879	32.089,98
2020	1403	71457	PURO	744	19.410,46
2020	1403	71496	PURO	816	6.932,31
2020	1403	71961	PURO	911	81.556,54
2020	1405	71458	PURO	747	8.432,33
2020	1405	71497	PURO	817	3.011,54
2020	1405	71944	PURO	891	35.429,94
2020	1502	71924	PURO	867	25.813,45
2020	1502	71924	PURO	868	11.550,93
2020	1502	71962	PURO	912	108.459,86
2020	1502	71962	PURO	913	48.533,34
2020	1502	72017	PURO	952	9.219,09
2020	1502	72017	PURO	953	4.125,33
2020	1503	71459	PURO	749	11.773,04
2020	1503	71498	PURO	818	4.204,66
2020	1503	71963	PURO	914	49.466,56
2020	1504	71460	PURO	751	10.580,68
2020	1504	71499	PURO	819	3.778,81
2020	1504	71964	PURO	915	44.456,62
2020	1601	71461	PURO	753	35.428,65
2020	1601	71461	PURO	754	110.374,37
2020	1601	71500	PURO	820	12.653,09
2020	1601	71500	PURO	821	39.419,42
2020	1601	71933	PURO	880	148.859,88
2020	1601	71933	PURO	881	463.757,84
2020	1602	71925	PURO	872	25.416,16
2020	1602	71925	PURO	873	6.677,72
2020	1602	71965	PURO	916	106.790,58
2020	1602	71965	PURO	917	28.057,64
2020	1602	72018	PURO	954	9.077,20
2020	1602	72018	PURO	955	2.384,90
2020	1603	71462	PURO	760	13.875,79
2020	1603	71501	PURO	823	4.955,64
2020	1603	71966	PURO	918	58.301,62
2020	1801	71465	PURO	765	16.069,74
2020	1801	71504	PURO	825	5.739,19

2020	1801	71967	PURO	919	67.519,92
2020	1901	71466	PURO	769	8.034,87
2020	1901	71505	PURO	826	2.869,60
2020	1901	71968	PURO	920	33.759,96
2020	110	13218	PURO	FPVU	166.470,81
2020	110	13218	PURO	FPVU	39.620,05
2020	110	13218	PURO	FPVU	14.150,02
2020	110	71240	PURO	FPVU	1.337.819,66
2020	110	71240	PURO	FPVU	318.401,08
2020	110	71240	PURO	FPVU	113.714,67
2020	111	71435	PURO	677	2.545,81
2020	111	71435	PURO	679	41.764,17
2020	111	71474	PURO	788	909,22
2020	111	71474	PURO	790	14.915,78
Totale					11.027.289,67

**Tabella 10**